

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Giovanni Endrizzi” - Lavis (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 079 DI DATA 02/08/2018

OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta - tramite richiesta di offerta sul portale del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ME- PAT- della fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019, alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966. CIG. Z082479624

L'anno **DUEMILADICIOTTO**

Addì **DUE (02)**

del mese di **AGOSTO**

alle ore

nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giovanni Endrizzi”, il Direttore dott.ssa Delia Martielli ha emanato la presente determinazione.

IL DIRETTORE

Dott.Ssa Martielli Delia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 79 del 02/08/2018 OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta - tramite richiesta di offerta sul portale del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ME- PAT- della fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019, alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966. CIG. Z082479624

- Considerato che lo Statuto dell'A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi" di Lavis, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 46 dd. 16/03/2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore Generale la gestione e l'attività amministrativa dell'azienda e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Constatato che l'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite al Direttore Generale dell'Azienda;
- Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10/2006 n. 12/L e ss.mm. e ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente approvato con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- Premesso che l'A.P.S.P. acquista i presidi per incontinenti da destinare ai residenti della RSA;
- Considerato che la Provincia Autonoma di Trento — Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) ha esperito una procedura di gara finalizzata alla conclusione di una Convenzione per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l'incontinenza e dei servizi connessi per le APSP — Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona — RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi dell'art. 39 bis della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 39 bis, commi 2 bis e 3, della L.P. n. 3/2000, che a tutt'oggi non è ancora stata attivata;
- Rilevata la necessità di affidare la fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale fino all'attivazione della suddetta convenzione e quindi per il periodo agosto 2018 – luglio 2019;
- Visto l'elenco dei prodotti da acquistare e le relative quantità, calcolate sulla base dei consumi storici;
- Constatato che l'importo totale della fornitura in oggetto non supera la soglia di € 46.400,00 IVA esclusa e pertanto è possibile procedere alla scelta del contraente mediante trattativa diretta in ottemperanza all'art. 21 comma 4 della L.P. 19/07/1990 n. 23 e s.m., il quale prevede che "...qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 46.400,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei..";
- Rilevato che l'ufficio economato ha inviato la richiesta di offerta (RdO) n. 71124 tramite il portale del Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966, per la fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019;
- Preso atto che la Essity Italia S.p.a. (LU) ha presentato offerta entro i termini previsti dalla lettera di invito e ha presentato la documentazione amministrativa attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- Vista l'offerta della ditta la Essity Italia S.p.a. (LU) n. 3000205754 del 30/07/2018 che offre prodotti conformi alla RdO, con un ribasso dell'importo posto a base di gara pari allo 1,955%;
- Considerato che conformemente a quanto richiesto nell'offerta la ditta la Essity Italia S.p.a. si è impegnata a limitare i costi a carico della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, indipendentemente dalle quantità consumate, e al netto delle rimanenze di magazzino, entro il limite massimo di € 1,08 IVA esclusa per posto letto autorizzato di RSA, per un totale di € 38.237,55# IVA 4% esclusa;
- Visto lo schema di contratto allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
- Considerato che la spesa complessiva derivante dall'affido della fornitura di *presidi per incontinenza*, non eccederà l'importo di € 38.237,55# IVA 4% inclusa e trova corrispondenza nel Budget 2018 nel conto "Acquisto presidi per l'incontinenza" per la quota di competenza

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 79 del 02/08/2018 OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta - tramite richiesta di offerta sul portale del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ME- PAT- della fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019, alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966. CIG. Z082479624

dell'esercizio di € 16.669,41# e che della restante quota se ne terrà conto nell'elaborazione del Budget 2019;

- Vista l'urgenza di adottare il presente provvedimento per garantire la continuità delle consegne di presidi per l'incontinenza;
- Visto il D. Lgs. 18/04.2016, n. 50;
- Vista la L.P. 09/03.2016, n.2;
- Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e il suo Regolamento attuativo D.P.G. Prov. 22/05.1991, n. 10-40 Leg. e s.m.;
- Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m. e i Regolamenti Regionali attuativi;
- Visto il del Regolamento per i Contratti aziendale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 25/06/2008.
- Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29/01/2018.

Tutto ciò premesso,

d e t e r m i n a

1. Di affidare mediante trattativa diretta - tramite richiesta di offerta sul portale del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ME- PAT- alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966 la fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019, per un valore complessivo di 38.237,55# IVA 4% esclusa, alle condizioni previste dalla RdO n. 71124 e dall'offerta n. 3000205754 del 30/07/2018;
2. Di approvare lo schema di contratto elaborato dalla A.P.S.P., allegato alla presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina le modalità di esecuzione della fornitura in oggetto al presente atto e i rapporti tra la A.P.S.P. e la Essity Italia S.p.a.;
3. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'affido della fornitura di presidi per incontinenza oggetto del presente provvedimento, non eccederà l'importo di € 38.237,55# IVA 4% inclusa e trova corrispondenza nel Budget 2018 nel conto "Acquisto presidi per l'incontinenza" per la quota di competenza dell'esercizio di € 16.669,41# e che della restante quota se ne terrà conto nell'elaborazione del Budget 2019;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le ragioni indicate in premessa;
5. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm., del Regolamento Europeo privacy (UE) 2016/679 e dell'art. 32 della L. 69/2009;
6. Di dare atto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Delia Martielli -

APSP Giovanni Endrizzi di Lavis Determinazione del Direttore NR 79 del 02/08/2018 OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta - tramite richiesta di offerta sul portale del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ME- PAT- della fornitura di presidi per l'incontinenza e di prodotti per l'igiene personale, per il periodo agosto 2018 – luglio 2019, alla ditta Essity Italia S.p.a. (LU) C.F. 03318780966. CIG. Z082479624

Contratto n. ____/2017
CIG: Z082479624

CONTRATTO DI AFFIDO DELLA FORNITURA DI PRESIDI PER L'INCONTINENZA DAL 01/08/2018 – 31/07/2019.

Nell'anno 2018, il giorno ____ (____) del mese di maggio, in esecuzione della determina del Direttore n. ____ del _____, presso la sede di Lavis tra le parti:

- **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giovanni Endrizzi"**, con sede legale in Lavis (TN), via Orti n. 50, codice fiscale e partita IVA n. 00322440223, che agisce nella persona della dott.sa Delia Martielli nata a Acquaviva delle Fonti il 27/04/1971 e residente a Trento in viale Verona n. 8, codice fiscale MRTDLE71D67A048C, in qualità di Direttore;
- **ESSITY ITALIA S.P.A.**, con sede legale in Altopascio (LU) Frazione Badia Pozzeveri, Piazza XXV Aprile n. 2, P. IVA 03318780966, che agisce nella persona di _____, in qualità di _____,

Premesso che:

- che con determina n. ____ di data ____ il Direttore ha affidato per il periodo 01/05/2017 – 31/01/2018, alla ditta **ESSITY ITALIA S.P.A.**, con sede a legale in Altopascio (LU), la fornitura di presidi per l'incontinenza e di presidi per l'igiene, alle condizioni previste dall'offerta n. _____ del _____ e dal presente contratto, ossia per una spesa massima annua complessivamente pari a € _____ = oltre IVA4 % per i presidi per l'incontinenza che con medesima determina veniva approvato il presente schema di contratto;

Ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

La A.P.S.P. Giovanni Endrizzi di seguito denominata "Committente" affida **ESSITY ITALIA S.P.A.**, di seguito denominata "Ditta", che accetta la fornitura di presidi monouso per l'incontinenza a marchio TENA da destinare ai Residenti della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, comprensiva del servizio post- vendita.

Art. 2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

I **presidi per l'incontinenza a marchio TENA** saranno forniti nelle tipologie e quantità richieste mensilmente dai responsabili dei nuclei della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, utilizzando la modulistica predisposta dalla Ditta.

La ditta si impegna a garantire al Committente il **servizio di assistenza post vendita**, consistente in attività di formazione al personale del Committente relativamente al corretto utilizzo dei prodotti forniti e attività di monitoraggio dei consumi dei prodotti. L'obiettivo del servizio è l'ottimizzazione del benessere del residente utilizzatore dei prodotti, congiuntamente all'ottimizzazione dei consumi e al conseguente contenimento dei costi.

Il servizio dovrà essere svolto da personale specializzato in ambito socio - sanitario, eventualmente con il supporto di personale con competenze di tipo economico – commerciale e dovrà comprendere almeno le seguenti attività:

Addestramento iniziale del personale volto alla formazione, motivazione e responsabilizzazione del personale della A.P.S.P. all'utilizzo di ausili e accessori in modo personalizzato a seconda delle necessità specifiche di ogni residente. La durata di tale addestramento dovrà essere concordata tra le parti;

Addestramento sistematico del personale durante tutto il periodo contrattuale, con periodicità minima semestrale, volto alla formazione, motivazione e responsabilizzazione del personale della A.P.S.P. all'utilizzo di ausili e accessori in modo personalizzato a seconda delle necessità specifiche di ogni residente;

Implementazione di un sistema di monitoraggio dei consumi al fine di supportare l'A.P.S.P. nel controllo e nel rispetto del budget fissato ed in grado di rilevare tempestivamente eventuali anomalie;

Organizzazione di un sistema di programmazione delle scorte e degli ordini.

Art. 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

Le consegne dei prodotti, nei quantitativi richiesti dal Committente, dovranno avvenire indicativamente entro 5 giorni dall'ordinazione, franco magazzino con spese di imballo e trasporto a carico della Ditta aggiudicataria, accompagnate da apposito D.D.T. in duplice copia di cui una, sottoscritta per ricevuta dal personale addetto al Magazzino, rimarrà al fornitore. La consegna dei prodotti ordinati mensilmente potrà essere suddivisa, a richiesta della A.P.S.P., in due spedizioni con cadenza quindicinale.

Le consegne dei prodotti richiesti dovranno essere effettuate presso la A.P.S.P. nella seguente fascia oraria: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 11:45, previo avviso telefonico di almeno il giorno lavorativo precedente alla consegna.

I prodotti dovranno essere depositati, con onere a totale carico della Ditta affidataria, nei locali adibiti al ricevimento degli ausili per l'incontinenza indicati dal Committente, che si trovano alla data di stipula del contratto nel piano interrato dell'edificio.

Le operazioni di carico e scarico devono avvenire con sponda idraulica ed effettuate dalla Ditta appaltatrice senza necessità di utilizzo di dipendenti dell'A.P.S.P.

Art. 4

DECORRENZA E DURATA

La fornitura viene attivata con decorrenza dal **01/08/2018** e fino al **31/07/2019**.

Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more della nuova procedura di affidamento, la Ditta si impegna ad assicurare la prosecuzione della fornitura, fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo operatore economico e con modalità tali da garantire adeguato supporto allo stesso nel passaggio delle consegne.

Art. 5

INTERVENTUA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

La A.P.S.P. Giovanni Endrizzi è obbligata, ai sensi dell'Art. 1, c. 494, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a recedere dal contratto di appalto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario.

E' fatta salva la possibilità per l'appaltatore di adeguare le condizioni economiche a quelle dell'intervenuta convezione.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Art. 6

CORRISPETTIVO

I prezzi unitari dei prodotti oggetto del presente contratto sono quelli indicati nell'offerta n. _____ del _____.

Il corrispettivo complessivo della fornitura per l'intero periodo contrattuale, al netto di eventuali giacenze di magazzino, non potrà essere superiore al totale offerto dalla ditta, calcolato come costo giornaliero moltiplicato per posto letto non autosufficiente.

Qualora i suddetti importi dovessero essere superati, la Ditta emetterà nota di accredito a favore del Committente pari alla differenza, detratto il valore delle giacenze finali di magazzino.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del Committente della regolarità delle forniture effettuate e di emissione di fattura elettronica in regime IVA di scissione dei pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario.

Art. 7

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Il committente e la Ditta assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

2) La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3) La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione al committente ed alla prefettura territoriale del Governo della provincia ove ha la sede il committente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4) Il committente effettuerà il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario presso il conto corrente bancario indicato dalla La Ditta ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.

Art. 8

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa aggiudicataria, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25/06/2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi www.apsplavis.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali – Atti generali".

A tal fine l'impresa aggiudicataria dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. L'impresa aggiudicataria/affidataria, si impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento può costituire causa di risoluzione del contratto, come specificato all'art. 14 del contratto.

Art. 9

SUBAPPALTO

Il subappalto è autorizzato se dichiarato in sede di offerta e conforme a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016.

Non è consentita la cessione del contratto ad altre imprese.

Art. 10

OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

La Ditta si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008. La Ditta è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

La Ditta si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Ditta è obbligata a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 11

COORDINAMENTO TRA DATORI DI LAVORO

Le parti prendono atto delle disposizioni previste dall'art. 26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, e si impegnano a rispettarle per quanto di competenza.

Art. 12

RESPONSABILITÀ PER DANNI

La Ditta solleva il committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del committente, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

La Ditta è responsabile dei danni arrecati ai beni immobili o mobili, di proprietà del committente o di terzi, che dovessero verificarsi durante l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. La Ditta è responsabile di qualsiasi ulteriore tipologia di danno arrecato al committente o a terzi.

Art. 13

RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del codice civile, è facoltà del committente recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della relativa comunicazione.

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, il committente resterà obbligato al pagamento delle sole fatture emesse in relazione ai servizi effettuati alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento la Ditta si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che l'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa.

Qualora invece la Ditta intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, il committente si riserva di addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Art. 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, oltre alle ipotesi specificate negli altri articoli del presente contratto, convengono la risoluzione espressa del contratto nel caso in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo netto contrattuale;
- c) verificarsi di situazioni di conflitto di interesse della Ditta e valutate come tali e adeguatamente motivate dal committente;
- d) verificarsi in capo all'impresa, durante l'esecuzione del servizio, di una delle cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- e) cessazione, concordato preventivo o fallimento della Ditta ovvero atti di sequestro o pignoramento a carico di questi;
- f) per motivi di pubblico interesse;
- g) nei casi di subappalto non autorizzato dal committente;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- i) impiego di personale non dipendente dell'impresa;
- j) mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- k) nel caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della A.P.S.P. Giovanni Endrizzi, adottato con delibera del Consiglio n. 8 del 25/06/2015, codice che – pur non venendo materialmente allegato al presente contratto – è consegnato in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Oltre a quanto sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto il committente accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro il quale la Ditta si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verifica di diritto.

La Ditta riconosce al committente il diritto di risolvere *ipso iure* il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa.

A carico della Ditta graverà anche l'onere dell'eventuale maggior costo sostenuto dal committente per assicurare la continuità e l'espletamento dei servizi richiesti.

Ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, il committente può recedere dal contratto anche se ha avuto inizio la prestazione del servizio.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dall'Appaltatrice saranno raccolti presso l'Ufficio Amministrativo del Committente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Informazioni sul Titolare del trattamento dati

Titolare del trattamento è l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giovanni Endrizzi" – con sede legale in Lavis via Orti, 50 – e-mail: info@apsplavis.it – tel. 0461 246308

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)

La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Art. 16
ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto sono a carico esclusivo della Ditta, ad eccezione di quelle, IVA compresa, che per disposizione di legge rimangono a carico del committente. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 17
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, saranno possibilmente definite in via bonaria.

Il ricorso all'arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.

Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lavis, _____

APSP GIOVANNI ENDRIZZI
Il Direttore
Dott.ssa Martielli Delia
(Documento firmato digitalmente)

ESSITY ITALIA S.P.A.

(Documento firmato digitalmente)

A mente dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1) 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9),10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17).

APSP GIOVANNI ENDRIZZI
Il Direttore
Dott.ssa Martielli Delia
(Documento firmato digitalmente)

ESSITY ITALIA S.P.A..

(Documento firmato digitalmente)